

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5579 del 04/12/2019
Oggetto	Società REXNORD TOLLOK SRL in Comune di Masi Torello - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI E MANUFATTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019- 1900 del 15/04/2019 adottata da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5718 del 02/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 32606/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **REXNORD TOLLOK SRL** con sede legale nel Comune di Masi Torello V.le Adriatico 9 – C.F. 04349320152 - ed impianto nel Comune di Masi Torello al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Masi Torello n. 5486 del 12/11/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI E MANUFATTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-1900 del 15/04/2019 adottata da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12/11/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Masi Torello assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 13/11/2019 il n. PG/2019/175044 presentata al SUAP del Comune di Masi Torello in data 12/11/2019, dalla Società **REXNORD TOLLOK SRL** dal Sig. Luca Barattini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Masi Torello V.le Adriatico 9 – C.F. 04349320152 - ed impianto nel Comune di Masi Torello al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-1900 del 15/04/2019 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI E MANUFATTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera, consistente nella soppressione dell'emissione **E8** e nell'autorizzare le emissioni **E1, E2, E3, E7** ed **E9**, ora autorizzate come derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ricomprese tra quelle al punto 31 della DGR 335/2011, come tra quelle derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ricomprese tra quelle al punto 31 *bis* della DGR 335/2011 in quanto più corrispondenti all'attività svolta dalla Società in oggetto
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-1900 del 15/04/2019 adottata da Arpae
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardante matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico
- vista l'istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera.
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali" ;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Masi Torello alla Società **REXNORD TOLLOK SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, c con sede legale nel Comune di Masi Torello V.le Adriatico 9 – C.F. 04349320152 - ed impianto nel Comune di Masi Torello al medesimo indirizzo della sede legale per la modificata dell'attività di **COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI E MANUFATTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO** autorizzata con DET-AMB-2019-1900 del 15/04/2019 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche e di parte dei piazzali nel canale Rovere Terre Alte sono quelli indicati **S1** ed **S2** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – Scarichi idrici.
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria e nella relazione tecnica integrativa unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" ed allegato "**B**".
3. Devono essere rispettate le disposizioni idrauliche del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara espresso

con nota Prot. n.15464 del 03/11/2015.

4. E' vietato lo scarico dei liquami in siti diversi da quelli autorizzati.
5. In caso di danno o rottura ai sistemi di depurazione la Ditta Rexnord Tollok srl dovrà comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
6. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la Ditta Rexnord Tollok srl ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della presente autorizzazione.
7. La Società **REXNORD TOLLOK SRL** deve tenere a disposizione degli organi di controllo i formulari, che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003.
8. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, mediante l'adozione di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
9. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
10. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vigge comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
13. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
14. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

Si precisa inoltre che:

Gli uffici ed organi competenti potranno, ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., effet-

tuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico.

Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione l'Autorità competente provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal titolo V della parte terza del D.Lgs 152/06.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C", denominata **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E9**;
2. per quanto riguarda le emissioni **E1, E2, E3, E7 ed E9**:
 - 2.a. le emissioni derivano da lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno
 - 2.b. Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

- 2.c. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ₃
------------------------------	----	--------------------

- 2.d. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con **frequenza mensi-**

le, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

2.e. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

3. per quanto riguarda le emissioni **E4, E5 ed E6**:

3.a. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

3.b. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la autorizzazione non è più valida, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per richiedere la modifica mediante la presentazione di una nuova domanda di AUA per la modifica dell'attività;

3.c. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei

prodotti vernicianti;

- 3.d. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano; Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ₃
----------------	---	--------------------

- 3.e. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ₃
--	----	--------------------

- 3.f. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV); Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

- 3.g. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ₃
----------------	----	--------------------

- 3.h. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezz-

zature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

3.i. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

3.j. entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto la Società dovrà effettuare un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite;

4. non possono essere utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in

cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
7. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e impianti sia interni che esterni, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. poiché le verifiche strumentali sono state eseguite con i portoni dei vari capannoni chiusi, si dovrà operare nella condizione valutata;
4. Una volta definita dall'Amministrazione comunale la classificazione acustica del territorio, dovrà essere valutato se vi è la necessità di un adeguamento, predisponendo se del caso, una nuova Valutazione di impatto acustico;

Il presente atto **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Masi Torello, l'atto n. DET-AMB-2019-1900 del 15/04/2019 adottata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Masi Torello una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di SUAP del Comune di Masi Torello.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Masi Torello e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Masi Torello che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Masi Torello.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.